



COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

Provincia di Rovigo

Piazza Marconi, 2 - 45030 Villanova Marchesana (RO)
Tel. 0425.770934 - Fax 0425.770663 - cod. fisc. 00192660298

Prot. 1886
del 20/04/2025

ORDINANZA N. 3 DEL 20.04.2025

INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE IN TUTTE LE RAMPE DI ACCESSO DALLA SOMMITA' ARGINALE ALLE AREE GOLENALI DEL FIUME PO E CHIUSURA DEGLI ATTRACCHI FLUVIALI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

VISTO l'avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, relativa all'ondata di piena del fiume Po nel tratto di competenza regionale con prescrizioni di Protezione Civile (18 e 19 Aprile 2025) per rischio idraulico emesse dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto per il propagarsi dell'onda di piena del fiume Po – allarma arancione;

VISTA L'attivazione del C.O.C. in data odierna 20/4/2025;

CONSIDERATO che nel territorio comunale di Villanova Marchesana sono presenti attracchi fluviali sia pubblici che privati;

RITENUTO quale misura cautelativa necessario e urgente a tutela della pubblica incolumità, di procedere ad interdire il transito veicolare e pedonale alle rampe di accesso della sommità arginale, alle golene del fiume Po al fine di prevenire danni a persone, cose e animali che potrebbero essere provocati dall'esonazione delle acque;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare il pericolo per la sicurezza pubblica che il fatto sopraindicato presenta e ritenuto pertanto non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n.241/90;

VISTO l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

VISTO l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. N. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra:

- **L'interdizione al transito veicolare e pedonale in tutte le RAMPE DI ACCESSO della sommità arginale e alle aree golenali del fiume Po nel Territorio Comunale;**
- - la chiusura di ogni attracco, sia pubblico che privato;

dal giorno 20 APRILE 2025 e fino al termine dell'emergenza che sarà comunicata con emissione di successiva ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Di tale divieto sono escluse le seguenti categorie di veicoli:

1. veicoli adibiti al servizio di soccorso ed antincendio;
2. veicoli delle Forze di Polizia;
3. veicoli della Protezione Civile;
4. veicoli del Genio Civile e Aipo.

L'inosservanza del presente provvedimento determinerà l'immediata attivazione delle procedure previste dalla normativa vigente.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ai sensi della L. 1034/1971 e s.m.i.

La presente disposizione viene trasmessa al Signor Prefetto di Rovigo.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla Residenza Municipale, li 20/04/2025



IL SINDACO
Maurizio Cognoni